

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1994

relativa ad aiuti e contributi obbligatori destinati alla promozione degli sbocchi per i prodotti dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto in Belgio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(95/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio<sup>(1)</sup>, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio<sup>(4)</sup>, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato<sup>(6)</sup>,

considerando quanto segue :

## I

1. Con lettera del 6 luglio 1989, registrata l'11 luglio 1989, la Rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un progetto di regio decreto relativo ai contributi obbligatori destinati alla promozione degli sbocchi per i prodotti della sezione consultiva « Avicoltura e allevamento di bestiame minuto » costituita nell'ambito dell'Office national des débouchés agricoles et horticoles (ONDAH).

Il Belgio ha poi trasmesso delle informazioni complementari con lettera del 15 settembre 1989, registrata il 20 settembre 1989.

Il progetto di decreto, adottato il 31 luglio 1989 e pubblicato sul « Moniteur belge » del 24 agosto 1989, proroga al 31 dicembre 1990 il sistema di finanziamento previsto per l'avicoltura e l'allevamento di bestiame minuto.

2. Tale progetto di decreto abroga il regio decreto del 28 febbraio 1985 relativo ai contributi obbligatori destinati alla promozione degli sbocchi per i prodotti delle sezioni consultive « Avicoltura e allevamento di bestiame minuto » e « Ortofrutticoli » costituiti nell'ambito dell'ONDAH.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 13; GU n. C 302 del 22. 11. 1991, pag. 4; GU n. C 142 del 4. 6. 1992, pag. 3.

Il regio decreto del 28 febbraio 1985 è stato oggetto di un esame da parte della Commissione (aiuto C 7/87, in precedenza aiuto NN 54/86) in seguito al quale essa ha formulato il 30 novembre 1988 una decisione negativa<sup>(1)</sup>. Nell'articolo 1 della decisione la Commissione ha segnatamente considerato gli aiuti in questione incompatibili con il mercato comune a causa delle loro modalità di finanziamento.

Tali aiuti erano infatti parzialmente finanziati tramite contributi obbligatori riscossi all'esportazione, che la Commissione ha considerato paragonabili ad imposte di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione e quindi incompatibili con l'articolo 12 del trattato. Con il regio decreto dell'8 marzo 1989 il Belgio ha poi modificato le disposizioni in questione sopprimendo i succitati contributi.

Il 25 aprile 1989 la Commissione ha quindi inviato al Belgio una lettera per dichiarare conclusa detta pratica.

3. Con lettera del 30 novembre 1989, n. SG (89) D/15032, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti (vedi punto II.2) prorogati con il regio decreto del 31 luglio 1989, in quanto le modalità di finanziamento prevedevano la riscossione di contributi obbligatori allo stadio della macellazione sugli animali importati dagli altri Stati membri, nonché a carico di operatori che esercitano come attività professionale esclusiva l'importazione e che importano unicamente alimenti composti originari degli Stati membri (procedimento C 49/89).

Tramite una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha informato gli altri Stati membri ed i terzi interessati della decisione di cui sopra, invitandoli a presentare osservazioni in merito.

4. A. Con lettera del 24 maggio 1991, il Belgio ha notificato un progetto di regio decreto che modifica il succitato regio decreto del 31 luglio 1989. Il progetto è stato adottato il 5 agosto 1991 e pubblicato sul *Moniteur belge* del 21 settembre 1991.

Esso estende il precedente regime ai prodotti del settore della conigliicoltura e proroga al 31 dicembre 1991 il periodo d'applicazione del regio decreto del 31 luglio 1989 così modificato.

- B. Con lettera del 19 febbraio 1992, il Belgio ha inoltre notificato un progetto di regio decreto che modifica il già citato regio decreto del 31 luglio 1989. Il progetto è stato adottato il 4 maggio 1992 e pubblicato sul *Moniteur belge* del 21 maggio 1993.

Il progetto estende il regime precedente alle galline ovaiole e ai polli da carne, prorogandolo a tempo indeterminato.

5. Con lettere del 31 luglio 1991 (procedimento C 39/91) e del 28 maggio 1992 (procedimento C 10/92), relative rispettivamente alle due disposizioni di cui ai punti 4.A e 4.B, la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di estendere agli aiuti in questione, dapprima prorogati al 31 dicembre 1991 e quindi a tempo indeterminato, la procedura avviata il 3 novembre 1989 a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato; sempre a motivo del finanziamento che prevede contributi obbligatori a livello di macellazione sugli animali importati dagli altri Stati membri e a carico degli operatori la cui attività professionale esclusiva è costituita dall'importazione e che importano unicamente alimenti composti dagli altri Stati membri.

Tramite due altre pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup> essa ha informato gli altri Stati membri ed i terzi interessati delle decisioni di cui sopra, invitandoli a presentarle osservazioni in merito.

## II

1. Qui di seguito viene descritto il regime di aiuto istituito dal regio decreto del 31 luglio 1989, modificato con i regi decreti del 5 agosto 1991 e del 4 maggio 1992 i cui progetti sono stati comunicati alla Commissione.

### Aiuti

2. Gli aiuti sono intesi a promuovere la vendita dei prodotti in questione mediante pubblicità, esposizioni, fiere, studi degli sbocchi, partecipazione a congressi internazionali.

### Contributi obbligatori

3. Gli aiuti vengono finanziati tramite contributi obbligatori riscossi, come previsto dal regio decreto del 31 luglio 1989, modificato dai suindicati regi decreti, a favore della sezione consultiva «Avicoltura e allevamento di bestiame minuto» costituita nell'ambito dell'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

### Prodotti soggetti all'imposta

— Uova :

uova di gallinacci, colombi e palmipedi, in guscio e idonei al consumo non trasformati o all'impiego da parte delle industrie nel settore dell'alimentazione umana

<sup>(1)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. C 302 del 22. 11. 1991, pag. 4 e GU n. L 142 del 4. 6. 1992, pag. 3.

- Prodotti a base di uova :
    - uova sgusciate, gialli d'uova e ovoalbumina
  - Pollame :
    - gallinacci, colombi e palmipedi che vivono allo stato domestico
  - Carni :
    - tutte le carcasse e le parti di pollame e di coniglio idonee al consumo umano
  - Carni di coniglio :
    - qualsiasi tipo di carne, fresca, refrigerata, congelata o surgelata, proveniente da conigli
  - Coniglio :
    - qualsiasi tipo di coniglio domestico, indipendentemente dall'età e dal sesso
  - Alimenti composti.
- Soggetti passivi dell'imposta*

- Macelli per il pollame, riconosciuti dal ministero della sanità,
- centri per il condizionamento delle uova,
- grossisti nel settore del commercio delle uova,
- aziende specializzate in prodotti a base di uova,
- aziende la cui attività comprende accessoriamente prodotti a base di uova,
- allevatori di galline ovaiole,
- allevatori di polli da carne (eccettuati i pulcini di un giorno),
- centri d'incubazione,
- centri di riproduzione, riconosciuti dal ministero dell'Agricoltura,
- detentori di una licenza per l'importazione o la fabbricazione di alimenti composti, rilasciata dal ministero dell'Agricoltura,
- chi procede alla macellazione o fa macellare dei conigli,
- importatori di conigli macellati provenienti da paesi terzi.

*Aliquote dell'imposta*

- Macelli per il pollame :
  - 3 000 BFR se macellano meno di 100 000 capi/anno
  - 100 000 BFR se superano i 2 000 000 di capi/anno
  - 0,05 BFR/capo se si situano tra i 100 000 e i 2 000 000 di capi/anno
- Centri per il condizionamento delle uova :
  - 6 000 BFR, se hanno una capacità tecnica di cernita inferiore alle 5 000 uova/ora
- 8 000 BFR, se hanno una capacità tecnica di cernita compresa tra le 5 000 e le 15 000 uova/ora
- 10 000 BFR, se hanno una capacità tecnica di cernita superiore alle 15 000 uova/ora.
- Grossisti nel settore del commercio delle uova :
  - 3 000 BFR/anno
- Aziende la cui attività comprende accessoriamente prodotti a base di uova :
  - 1 500 BFR/anno
- Aziende specializzate in prodotti a base di uova :
  - 12 000 BFR/anno
- Aziende i cui impianti hanno una capacità reale di pastorizzazione pari o superiore a 3 t/ora :
  - 30 000 BFR/anno
- Allevatori di galline ovaiole che hanno o meno l'età per deporre e di galline da riforma :
  - 1 000 BFR/anno per un'azienda che può accogliere da 5 000 a 14 999 capi,
  - 2 000 BFR/anno per un'azienda che può accogliere da 15 000 a 29 999 capi,
  - 4 000 BFR/anno per un'azienda che può accogliere da 30 000 o più capi.
- Allevatori di polli da carne (eccettuati i pulcini di un giorno) :
  - 1 500 BFR/anno per un'azienda che può accogliere da 10 000 a 24 999 capi,
  - 3 000 BFR/anno per un'azienda che può accogliere da 25 000 o più capi.
- Centri d'incubazione :
  - sono previsti i seguenti contributi annui :
    - 20 000 BFR se la capacità supera i 2 000 000 di uova,
    - 15 000 BFR se la capacità va da oltre 1 000 000 a 2 000 000 di uova incluse,
    - 12 000 BFR se la capacità va da oltre 750 000 a 1 000 000 di uova incluse,
    - 9 500 BFR se la capacità va da oltre 500 000 a 750 000 uova incluse,
    - 7 500 BFR se la capacità va da oltre 300 000 a 500 000 uova incluse,
    - 5 500 BFR se la capacità va da oltre 200 000 a 300 000 uova incluse,
    - 4 000 BFR se la capacità va da oltre 100 000 a 200 000 uova incluse,
    - 2 500 BFR se la capacità va da oltre 1 000 a 100 000 uova incluse.

- Centri di riproduzione :
  - 1 BFR per gallina da riproduzione mantenuta nell'azienda.
- Detentori di una licenza per l'importazione o la fabbricazione di alimenti composti :
  - 1 700 BFR/anno.
- Chi procede alla macellazione o fa macellare dei conigli :
  - l'importo del contributo è di 1,25 BFR per coniglio macellato ;
  - di tale contributo :
    - 0,15 BFR/kg di carne di coniglio sono a carico del fornitore dei conigli, ad eccezione degli importatori di conigli vivi provenienti da un altro Stato membro,
    - 0,50 BFR/kg di carne di coniglio sono a carico dell'acquirente dei conigli macellati, ad eccezione dei prodotti non destinati o inadatti al consumo umano.
- I macelli pubblici o privati versano un contributo minimo di 6 000 BFR/anno.
- Importatori di conigli macellati provenienti da paesi terzi.
  - 1 BFR/kg di carne di coniglio importata.

### III

1. Nell'ambito delle tre procedure suindicate, la Commissione ha invitato il Belgio a presentarle eventuali osservazioni in merito, osservazioni che sono state trasmesse con lettere dell'11 gennaio 1990, del 26 settembre 1991 e dell'11 giugno 1992 (vedi punti da 2 a 6).

Tramite pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (vedi punti I.3 e 5), essa ha informato gli altri Stati membri ed i terzi interessati di tali decisioni, invitandoli a presentare eventuali osservazioni.

2. Il Belgio replica anzitutto che le disposizioni nei confronti delle quali la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato erano già previsti dal regio decreto del 28 febbraio 1985, oggetto di una decisione definitiva negativa in data 30 novembre 1988 (aiuto C 7/87 — ex aiuto NN 54/86). Nel quadro di tale procedura la Commissione aveva ritenuto incompatibili gli aiuti in questione facendo riferimento unicamente alle modalità di finan-

ziamento previste, tramite contributi obbligatori riscossi all'esportazione che risultano contrari all'articolo 12, ma non ne aveva contestato la riscossione tramite altri contributi percepiti sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

3. Quanto ai contributi a livello di macellazione, il Belgio sottolinea come non sia soggetto all'imposta l'importatore che vende un animale vivo ad un operatore belga. Sembra pertanto opinabile la conclusione che la riscossione è differita ad una fase che segue necessariamente l'importazione.
4. Le autorità di tale paese sostengono infatti che i contributi vengono prelevati al macello senza effettuare distinzioni in base all'origine, conformemente all'articolo 95 del trattato e alla giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia. In una sentenza del 31 maggio 1979, causa 132/78 (Denkavit) (1) la Corte ha stabilito che per far parte di un sistema generale di tributi interni, e non ricadere quindi sotto le disposizioni che vietano le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, l'onere cui è soggetta la merce importata deve colpire il prodotto nazionale e il prodotto importato identico con la stessa imposta, allo stesso stadio commerciale e il fatto generatore dell'imposta dev'essere anch'esso identico per entrambi i prodotti. L'imposta che grava sulla macellazione degli animali, sia di origine nazionale che importati, risponde perfettamente a tali condizioni.
5. Il Belgio ritiene inoltre che il caso in esame non può essere paragonato alla situazione di cui si tratta nella sentenza della Corte del 25 giugno 1970, causa 47/69 (Francia contro Commissione) (2), citata dalla Commissione. In effetti l'onere imposto nella fattispecie dal governo francese agli importatori finanziava un aiuto a favore della sola industria tessile francese, il che ha permesso alla Corte di stabilire nella propria sentenza che l'aiuto aveva un effetto protezionistico. Gli operatori che ritengono interessante importare animali vivi da far macellare in Belgio beneficiano invece delle stesse iniziative promozionali previste per coloro che si riforniscono presso allevatori belgi. Dopo la macellazione, la carne riceve il marchio del macello belga e non è più possibile distinguere l'origine. I proventi così raccolti sono destinati a finanziare campagne per aumentare il consumo di tali tipi di carne, nonché a sostenere la totalità degli operatori in occasione di fiere ed esposizioni.

Quando il decreto del 31 luglio 1989 è stato esteso al settore della conigliocultura, con lettera datata 26 settembre 1991 il Belgio ha comunicato che il getito dell'imposta sulle carni di coniglio sarebbe stato utilizzato per la promozione delle stesse, al fine di aumen-

(1) Racc. 1979, pag. 1923.

(2) Racc. 1970, pag. 487.

tarne il consumo, favorendo quindi sia gli allevatori locali che gli importatori. In effetti questo tipo di promozione generale non può che aumentare l'effetto delle azioni pubblicitarie eventualmente condotte da società belghe o straniere.

6. Per quanto riguarda il contributo obbligatorio versato dagli importatori che esercitano come attività professionale esclusiva l'importazione e che importano soltanto alimenti composti provenienti dagli Stati membri, il Belgio ritiene sia rispettata la giurisprudenza della Corte di giustizia stabilita nella succitata sentenza del 31 maggio 1979 (Denkavit).

#### IV

1. Come dichiarato dalla Commissione nella decisione definitiva negativa del 30 novembre 1988, gli aiuti finanziati tramite contributi obbligatori potrebbero, per le finalità che si propongono (vedi punto II.2), favorire lo sviluppo dei settori considerati senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e quindi beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. A causa delle modalità di finanziamento, tramite contributi obbligatori che risultano contrari all'articolo 12 del trattato, la Commissione non aveva potuto tuttavia giudicare gli aiuti in questione compatibili con la normativa comunitaria in materia.

In effetti, come sottolineato dal Belgio (punto III.2), nella presa di posizione del 30 novembre 1989 non venivano sollevate obiezioni nei confronti del finanziamento degli aiuti tramite contributi obbligatori a carico dei prodotti importati dagli altri Stati membri. Ciò perché a quel tempo la Commissione non aveva ancora applicato nel settore agricolo le conclusioni derivanti dalla sentenza della Corte del 25 giugno 1970 nella causa 47/69 agli aiuti finanziati tramite contributi obbligatori riscossi in fasi successive all'importazione, nonché tramite contributi obbligatori, sotto forma di importi forfettari, versati dagli importatori di alimenti composti che esercitano come attività professionale esclusiva l'importazione di prodotti dagli altri Stati membri.

In materia di tributi parafiscali gravanti sui prodotti importati dagli altri Stati membri, la Commissione si attiene alla seguente prassi:

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento di un aiuto statale mediante un contributo obbligatorio costituisce un elemento essenziale dell'aiuto in questione, la cui valutazione, sotto il profilo del diritto comunitario, richiede un esame sia dell'aiuto sia delle modalità di finanziamento.

Conformemente a tale giurisprudenza la Commissione ritiene perciò che un aiuto non possa essere finanziato mediante contributi parafiscali che gravano sui prodotti importati dagli altri Stati membri. In effetti tale finanziamento ha un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto. Anche qualora sul piano normativo fosse garantita la parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati, sul piano pratico agli operatori nazionali viene riservata, per forza di cose, una situazione più favorevole dato che le azioni di promozione realizzate sono ispirate dalle specializzazioni, dalle esigenze e dalle lacune nazionali.

2. In considerazione di tale aspetto finanziario, che la Commissione ora ritiene possa influire sulla compatibilità dell'aiuto nel settore in questione, essa ha deciso il 30 novembre 1989 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti indicati al precedente punto 1, qualora essi siano finanziati tramite contributi obbligatori gravanti sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

— Pertanto, in contrasto con l'argomentazione sostenuta dal Belgio ai punti III.4 e 6, l'eventuale compatibilità di un sistema di riscossione con le disposizioni fiscali del trattato non può di per sé modificare la valutazione degli aiuti finanziati con tale sistema, espressa dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e successivi del trattato. Infatti «l'effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto», come definito dalla Corte, non è preso in considerazione nel quadro di un esame di compatibilità dell'imposta a norma dell'articolo 95 del trattato.

— Parimenti, in contrasto con quanto sostenuto dal Belgio al punto III.5, il soggetto passivo dell'imposta, produttore nazionale o importatore, non rappresenta un elemento pertinente ai fini di tale analisi e non può dunque modificare la posizione della Commissione. Si tiene conto unicamente dell'onere che grava sul prodotto in qualsiasi fase della sua commercializzazione.

3. Nella fattispecie, gli aiuti finanziati tramite i contributi obbligatori a favore del fondo per i prodotti dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto sono parzialmente finanziati con imposte che gravano sui prodotti importati dagli altri Stati membri, sia a livello della macellazione dei volatili domestici (contributo obbligatorio il cui importo è stabilito per capo) e dei conigli (contributo obbligatorio il cui importo è stabilito per capo), sia a carico degli importatori la cui attività professionale esclusiva è l'importazione di alimenti composti dagli altri Stati membri.

4. È opportuno estendere il principio della non riscossione della tassa sui prodotti importati dagli altri Stati membri alla trasformazione, qualora quest'ultima non sia tale da modificare l'origine, in modo che l'esenzione alla frontiera non si traduca semplicemente in un trasferimento del pagamento della tassa sui prodotti importati agli stadi successivi all'importazione.

In effetti le operazioni attuate sulle merci debbono essere tali da cambiare l'origine del prodotto, in modo che quest'ultimo non sia più eventualmente considerato un prodotto d'importazione.

5. Quando si procede all'imposizione delle galline riproduttrici mantenute nell'azienda (1 BFR/capo), i contributi riscossi a favore del fondo per i prodotti dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto potrebbero gravare anche sui prodotti importati dagli altri Stati membri. È opportuno determinare se l'origine delle galline, dopo un certo periodo di allevamento, ha subito una modifica ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>. Quest'esame consiste nel determinare se l'origine dell'animale nel corso del periodo dell'allevamento viene modificata ai sensi della succitata disposizione; i criteri da questa previsti, segnatamente per gli scambi con i paesi terzi, possono infatti essere applicati per analogia agli scambi intracomunitari, in assenza di altre disposizioni relative ai prodotti di origine comunitaria.

Mancando una norma comunitaria che stabilisca i criteri relativi alla modificazione dell'origine delle galline vive non interamente ottenute in un solo paese, la Commissione non solleva obiezioni in merito all'aiuto finanziato tramite un'imposta riscossa sulle galline da riproduzione mantenute nell'azienda, ma si riserva di riesaminare tale misura quando sarà stata adottata una disposizione comunitaria in materia.

6. Inoltre, nelle precedenti prese di posizione, la Commissione non aveva preso in esame se il periodo di ingrassamento dei conigli e delle galline prima della macellazione (fatto generatore dell'imposta) poteva, di per sé o in combinazione con la macellazione degli animali, conferire ai capi importati dagli altri Stati membri l'origine belga.

Per i motivi già esposti al punto 5, secondo comma, la Commissione si riserva il diritto di riconsiderare la propria posizione quando sarà stata adottata una disposizione comunitaria in materia.

7. La Commissione ritiene che il principio della non imposizione per i prodotti importati dagli altri Stati membri non dovrebbe essere esteso all'attività d'importazione di alimenti composti o di animali provenienti dagli altri Stati membri, quando tale attività è svolta anche da un fabbricante di alimenti composti o quando l'imposizione avviene su base forfettaria, cioè senza tener conto delle eventuali importazioni dagli altri Stati membri effettuate da un operatore che importa tali prodotti anche da paesi terzi. In effetti la giurisprudenza della Corte non osta a che tali imposte siano applicate ai prodotti importati dai paesi terzi o all'attività produttiva svolta sul territorio nazionale. L'estensione è perciò limitata agli operatori che esercitano come attività esclusiva l'importazione di alimenti composti o di animali provenienti unicamente dagli Stati membri (« importatore specializzato »). Ora, in base alle disposizioni dei regi decreti in questione, il finanziamento degli aiuti per la promozione dei prodotti dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto non esclude la riscossione di un contributo obbligatorio a carico anche degli « importatori specializzati » di alimenti composti provenienti dagli altri Stati membri, cioè coloro che hanno come attività professionale esclusiva l'importazione e che importano soltanto alimenti composti provenienti dagli altri Stati membri.

8. Le modalità di riscossione dell'imposta in funzione dell'attività produttiva (contributo annuo forfettario) e non dei quantitativi di prodotto eventualmente importati dagli altri Stati membri, acquistati, trasformati o venduti, non costituisce un elemento di protezione in più rispetto agli aiuti propriamente detti in considerazione del carattere annuale e forfettario del contributo, non collegato ai quantitativi importati.

Tuttavia, dato che i proventi dell'imposta sono versati in un fondo comune per i prodotti dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto, non è possibile separare gli aiuti così finanziati dall'insieme degli aiuti in oggetto.

9. Un'eventuale compatibilità del sistema di riscossione con l'articolo 95 del trattato non può di per sé modificare la valutazione, a norma degli articoli 92 e successivi, che la Commissione esprime sugli aiuti così finanziati.

10. Ai sensi dell'articolo 92 del trattato gli aiuti finanziati tramite contributi obbligatori non possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune a motivo del loro finanziamento e debbono dunque essere soppressi.

Il Belgio è tenuto a comunicare le disposizioni che intende adottare per garantire che gli animali e gli alimenti composti importati dagli altri Stati membri dagli « importatori specializzati » siano esclusi dalla riscossione dei succitati contributi obbligatori.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

11. La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli aiuti concessi dal Belgio nel settore dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto, finanziati tramite contributi obbligatori, di cui al regio decreto del 31 luglio 1989, modificato dai regi decreti del 5 agosto 1991 e del 4 maggio 1992, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato e debbono essere soppressi nella misura in cui tali contributi gravano anche sui prodotti importati dagli altri Stati membri, a livello della macellazione di pollame e di conigli, nonché sull'attività degli « importatori specializzati » (nell'ambito della presente decisione si considerano tali gli operatori la cui

attività professionale esclusiva è costituita dall'importazione e che importano alimenti composti soltanto dagli altri Stati membri) di alimenti composti dagli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il Belgio informa la Commissione entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione delle misure prese per conformarsi a questa decisione.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*